

Codice A1811A

D.D. 16 gennaio 2019, n. 121

Ferrovia Canavesana. Autorizzazione in linea tecnica e in linea economica, dell'Intervento di demolizione dei caselli ferroviari dismessi n.8 a San Benigno, ex PL 18 a Valperga e della cisterna aerea dell'acqua a Bosconero".

Premesso che:

l'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 422/97 prevede il trasferimento alle Regioni delle funzioni di programmazione ed amministrazione inerenti le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. ed impegna lo Stato al trasferimento annuale alla Regione Piemonte della quota di competenza relativa al "Fondo Comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile", di cui alla Legge n.297/78;

con D.G.R. n. 108-28667 del 15/11/1999, modificata dalla D.G.R. n. 2-28926 del 17/12/1999, è stato approvato il testo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte, sottoscritto il 20 dicembre 1999, per il trasferimento alla Regione delle Funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a S.p.A. Torinese Trasporti Intercomunali (ora Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., indicato nel seguito con G.T.T. S.p.A.);

con D.G.R. n.60-10118 del 28/07/2003 la Regione Piemonte ha approvato i criteri per l'erogazione dei finanziamenti e i costi ritenuti ammissibili per i singoli interventi facenti parte dei programmi di investimento, a valere sul "Fondo Comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile ex L. n.297/78";

con D.G.R. n. 1-4364 del 15/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto l'attribuzione di risorse pari a € 250.000,00 per l'anno 2018 per la realizzazione degli interventi sulle linee ferroviarie in concessione Torino-Ceres SFMA e Canavesana SFM1, di cui alla L 297/78 "Fondo comune per il rinnovo di impianti fissi e materiale rotabile", risorse impegnate successivamente con D.D. n.3773 del 21/12/2016 dal Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture.

Preso atto che:

il GTT SpA, con nota prot. n.39316 del 19/12/2018, ha presentato istanza d'approvazione del progetto definitivo "Intervento di demolizione dei caselli ferroviari dismessi n.8 a San Benigno, ex PL 18 a Valperga e della cisterna aerea dell'acqua a Bosconero".

Considerato che:

l'intervento consiste sinteticamente nella demolizione de:

- casello n.8 (comune di San Benigno)
- casello ex PL 18 (comune di Valperga)
- cisterna aerea dell'acqua (comune di Bosconero)

non più funzionali all'esercizio ferroviario ed in condizioni precarie tali da compromettere nel tempo la stabilità degli elementi strutturali

il Quadro Economico di spesa ammonta a € 124.102,24 di cui € 103.418,53 per lavori e € 20.683,71 per somme a disposizione.

Tutto ciò premesso e considerato

visto il D Lgs n. 422/1997

visto l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative

ai servizi in concessione a S.p.A. Torinese Trasporti Intercomunali, sottoscritto in data 20/12/1999 e approvato con D.G.R. n. 108-28667 del 15 novembre 1999 modificata dalla D.G.R. n. 2-28926 del 17 dicembre 1999

vista la DGR n.60-10118 del 28/07/2003

vista la L.R. n. 23/2008

visto il D.Lgs n.118/2011

nell'ambito delle risorse finanziarie impegnate con DD n.3773 del 21/12/2016, in conformità con gli indirizzi in materia e attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

determina

rilasciare al G.T.T. SpA per le opere relative al progetto definitivo "Intervento di demolizione dei caselli ferroviari dismessi n.8 a San Benigno, ex PL 18 a Valperga e della cisterna aerea dell'acqua a Bosconero" della ferrovia Canavesana l'autorizzazione in linea tecnica e in linea economica per il valore previsto del quadro economico di spesa pari a € 124.102,24, di cui € 103.418,53 per lavori e € 20.683,71 per somme a disposizione;

di condizionare l'efficacia del presente provvedimento all'ottemperanza da parte del G.T.T. SpA delle seguenti prescrizioni:

dovrà essere richiesta, al termine dell'intervento, lo svolgimento di una visita di ricognizione con allegati i seguenti documenti:

1. dichiarazione del R.U.P. attestante che: a) i lavori sono stati completamente ultimati e che tutte le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto, alle eventuali varianti approvate, in attuazione delle eventuali prescrizioni geotecniche e sotto l'osservanza delle norme tecniche in vigore; b) che, sulla base della documentazione acquisita, le caratteristiche dei materiali impiegati corrispondono ai dati di progetto e risultano, comunque, conformi a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia;

2. certificato di regolare esecuzione;

dovrà essere garantita l'ottemperanza agli adempimenti, di cui alla succitata dichiarazione del R.U.P. del G.T.T. SpA, e comunque a tutti gli eventuali ulteriori adempimenti legislativi e regolamentari, previsti specificamente per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti Trasporti e Infrastrutture
ing. Eriberto NADDEO

MC